

OGGETTO: Regolamento di funzionamento delle sedute del Comitato di Indirizzo ZES Campania.

IL COMITATO DI INDIRIZZO ZES CAMPANIA

Con la presenza del Presidente Pietro Spirito e dei componenti Luigi Traettino, Roberto Rosiello e Domenico Bellobuono

PREMESSO che

- a) il decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n.123 recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno" prevede, all'articolo 4, l'istituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate "ZES";
- b) le ZES sono istituite su iniziativa delle regioni interessate, che individuano, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del richiamato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, tali Zone nell'ambito di una proposta corredata da un Piano di sviluppo strategico;
- c) in attuazione dell'articolo 4, comma 5, del D.L. 91/2017, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.12 del 25 gennaio 2018, pubblicato nella G.U. n.47 del 26 febbraio 2017, che reca il regolamento per l'istituzione delle ZES, e ne individua, all'articolo 7 le modalità di istituzione, la durata, i criteri per la identificazione e delimitazione delle aree, le condizioni per l'accesso delle aziende, prevedendo altresì, all'articolo 8 i compiti del Comitato di Indirizzo

PRESO ATTO che

l'articolo 8 del su richiamato DPCM 25 gennaio 2018, n.12, nel declinare i compiti del Comitato di Indirizzo, stabilisce al ridetto articolo 8 comma 5 che lo stesso adotti a maggioranza assoluta dei componenti un proprio regolamento interno che, nel rispetto della normativa civilistica, definisce:

- a) la periodicità e le modalità di convocazione delle riunioni ordinarie, con cadenza almeno trimestrale, e di quelle straordinarie;
- b) le modalità delle deliberazioni e i requisiti per la validità delle stesse;
- c) le modalità e gli strumenti che assicurino la consultazione periodica degli enti locali sul cui territorio insiste la ZES, nonché' delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali;
- d) le modalità di coinvolgimento dei Sindaci delle aree interessate, nei casi in cui il Comitato di indirizzo tratti questioni attinenti funzioni fondamentali e competenze degli enti locali, con particolare riguardo a quelle indicate alle lettere f),h) e l) dell'articolo 6, nonché alle attività di verifica di cui al comma 2, la lettera b) ulteriori verifiche, nel caso di istanza di cambio di destinazione urbanistica, delle aree private incluse nella ZES, acquisendo la documentazione in caso di trasferimento di proprietà o di costituzione di un diritto reale di godimento sul bene avvenuti nell'anno precedente la data di presentazione della proposta di istituzione di cui all'articolo 5. A tal fine, sulla documentazione di cui al periodo precedente, per le verifiche dei profili di legalità, è acquisito il parere della Prefettura territorialmente competente. Il Comitato di indirizzo, acquisito il parere di cui al periodo precedente, trasmette tutta la documentazione relativa al bene in questione agli enti competenti al fine delle valutazioni relative al cambio di destinazione urbanistica del bene, fermo restando comunque le attività di verifica dei soggetti preposti.

CONSIDERATA l'esigenza di adottare il Regolamento sopra citato per il funzionamento delle sedute del comitato di indirizzo;

VISTO il testo del Regolamento Interno di funzionamento del Comitato stesso;

VISTI

- a) il decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n.123;
 - b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.12 del 25 gennaio 2018;
 - c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2018;
 - d) il verbale di insediamento del Comitato di Indirizzo;
 - e) i risultati della votazione palese dei componenti del Comitato di Indirizzo;
- all'unanimità

DELIBERA

di approvare il Regolamento di funzionamento delle sedute del Comitato di Indirizzo ZES Campania che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

14.11.2018

IL SEGRETARIO

(Ing. Francesco Messineo)



IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI INDIRIZZO

(Dott. Pietro Spirito)



REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA ZES CAMPANIA

CAPO I – PREMESSE

Art. 1

Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del COMITATO DI INDIRIZZO della ZES Campania.

Art. 2

Svolgimento delle sedute

1. Le adunanze del Comitato di Indirizzo possono svolgersi in presenza di un minimo di tre componenti e possono partecipare, senza diritto di voto, anche rappresentanti delle Regioni del Sud e del Governo, nonché i rappresentanti degli enti locali e delle istituzioni su proposta/invito del Comitato di Indirizzo e del presidente del Comitato di Indirizzo.

CAPO II – LE ADUNANZE

Art. 3

La Convocazione

1. Il Comitato di Indirizzo si riunisce in via ordinaria secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno, nonché in via straordinaria su iniziativa del proprio Presidente o quando ne avanzino richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Il Comitato di Indirizzo deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi.

2. La convocazione tanto ordinaria che straordinaria del Comitato di Indirizzo, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è disposta dal Presidente o in caso di impedimento da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di questi, dal decano dei suoi componenti.

3. L'atto di convocazione contiene la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.

4. La convocazione viene trasmessa di norma via pec e per posta elettronica via email almeno sette giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza. La convocazione è pubblicata sul sito web istituzionale. Qualora circostanze di particolare urgenza lo richiedessero, la convocazione del Comitato di Indirizzo potrà essere disposta dal Presidente, secondo le stesse modalità sopra indicate, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

5. Nei casi di urgenza, il Presidente può procedere alla integrazione dell'ordine del giorno con l'inserimento di altri argomenti dandone comunicazione ai Consiglieri secondo le modalità previste per la convocazione.

6. Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno la competente struttura amministrativa predispone la relativa documentazione (relazioni introduttive, proposte di delibera, tabelle, schede, prospetti, ...) che trasmette alla struttura di supporto al Comitato di Indirizzo almeno 7 giorni prima della seduta. Eventuali ulteriori elaborati e proposte di deliberazioni, potranno essere, in casi eccezionali, inviati il giorno precedente la seduta.

Art. 4

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Le adunanze del Comitato di Indirizzo sono validamente costituite se:

- tutti coloro che hanno qualità per intervenire sono stati regolarmente convocati;
- è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica (*numero legale o quorum strutturale*)

2. E' necessario, ai fini della validità della seduta, che il *quorum strutturale* permanga per la sua intera durata.

3. Ai fini della validità delle riunioni del Comitato di Indirizzo incompleto, nonché delle deliberazioni dello stesso, quando siano previste maggioranze qualificate, le percentuali richieste rimangono riferite al numero di componenti dell'organo completo.

6. Il segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale partecipa alle riunioni, senza diritto di voto. La presenza non concorre alla formazione del numero legale.

7. Il segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale esercita le funzioni di Segretario Verbalizzante. Nelle sue funzioni di Segretario il Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del

Tirreno Centrale, può avvalersi della collaborazione di persone competenti da lui designate, autorizzate anche a partecipare alle sedute.

8. Su proposta del Presidente possono intervenire alle adunanze persone estranee la cui presenza sia ritenuta opportuna al fine di illustrare o di fornire delucidazioni e chiarimenti su specifici argomenti; le stesse devono allontanarsi al momento della deliberazione.

CAPO III - DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 5

Discussione

1. Il Comitato di Indirizzo procede all'esame dei singoli argomenti iscritti nell'ordine del giorno nel rispetto della loro numerazione progressiva. Nel corso della seduta, il Comitato di Indirizzo, su proposta motivata del Presidente o di almeno un terzo dei componenti presenti, può deliberare, a maggioranza dei presenti, di modificare l'ordine secondo il quale gli argomenti verranno esaminati.
2. Nei casi di necessità e di urgenza debitamente motivati e solo in presenza di tutti i componenti del Comitato di Indirizzo, il Presidente può proporre, nel corso della seduta, di integrare l'ordine del giorno con l'inserimento di altri argomenti, a condizione che l'integrazione sia approvata a maggioranza.
3. In sede di comunicazioni, ogni Consigliere può presentare interrogazioni al Presidente, che provvederà a dare le relative risposte nella successiva seduta utile, nell'ambito delle proprie "Comunicazioni".
4. La discussione è aperta dal Presidente che illustra l'argomento o la proposta di delibera ovvero invita un relatore a farlo in sua vece.
5. Coloro che intervengono nella discussione devono attenersi all'argomento all'ordine del giorno e possono presentare per iscritto emendamenti alle proposte di delibera ed illustrarli nel corso dell'intervento stesso.
6. Durante la discussione su ogni argomento il Presidente può porre un termine alle iscrizioni a parlare. Il Presidente può fissare il tempo massimo da concedere per ciascun intervento e può togliere la parola a chi non rispetta i limiti di tempo stabiliti.
7. Le questioni relative al rispetto delle norme del Regolamento e dell'ordine del giorno sono trattate pregiudizialmente. Il Presidente può, in qualsiasi momento, proporre la votazione su tali questioni sospendendo la discussione.
8. I Consiglieri non devono essere presenti alla discussione su questioni che implicino conflitto di interesse o riguardino loro stessi o loro parenti o affini sino al quarto grado.

Art. 6

Votazione

1. Le dichiarazioni di voto possono essere fatte al termine della discussione e prima che si proceda alla votazione.
2. L'espressione del voto è, di regola, palese e si effettua per alzata di mano. Nelle votazioni palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui nelle votazioni palesi validamente espresse il computo dei voti risulti in parità, il voto del Presidente determina la maggioranza.
3. Devono essere assunte con votazione palese le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto, ma anche come portatore di qualità e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente. Nella votazione le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti.
4. I Consiglieri non devono essere presenti alla votazione su questioni che implicino conflitto di interesse o riguardino loro stessi o loro parenti o affini sino al quarto grado.
5. Verificati i voti, il Presidente proclama l'esito della votazione.
6. In caso di irregolarità il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

CAPO IV - DELIBERAZIONI E PROCESSO VERBALE

Art. 7

Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Comitato di Indirizzo, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti (*quorum funzionale*). Nel *quorum funzionale* vengono considerati anche i Consiglieri che si astengono volontariamente dal voto. Non vengono invece considerati i Consiglieri che sono obbligati ad astenersi dal voto in quanto si trovano, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del presente Regolamento, in una situazione di incompatibilità.

2. Le deliberazioni validamente assunte, salvo diversa e motivata disposizione del Comitato di Indirizzo stesso, sono immediatamente esecutive, se approvate seduta stante.

Art. 8

Verbalizzazione

1. Di ogni seduta è redatto un verbale, a cura del Segretario generale dell'Adsp o, in caso di assenza, di un funzionario dell'Adsp.

2. Il verbale contiene:

- l'indicazione del giorno, del mese, dell'anno, dell'ora e del luogo dell'adunanza;
- l'indicazione del Presidente e di colui che esercita le funzioni di Segretario Verbalizzante;
- l'indicazione dei nominativi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando fra questi ultimi coloro che hanno giustificato l'assenza;
- l'indicazione dei nominativi di coloro che intervengono su richiesta del Presidente;
- l'indicazione dell'ordine del giorno;
- il testo integrale delle relazioni introduttive e delle proposte di delibera
- una sintesi degli interventi formulati nel corso della discussione, oltre quelli riprodotti per iscritto e consegnati al Segretario, di cui sia stato richiesto l'inserimento a verbale;
- l'indicazione del numero dei voti contrari, favorevoli e delle astensioni;
- le dichiarazioni di voto, quando ne è fatta espressa richiesta.
- la esplicita menzione della approvazione delle proposte di delibera

3. La verbalizzazione deve avvenire in modo sintetico, limitandosi a dare conto degli interventi, delle decisioni assunte e dei motivi che le hanno determinate. Qualora singoli componenti intendano far mettere a verbale proprie dichiarazioni, devono chiederlo espressamente, facendo pervenire il relativo testo, anch'esso redatto in modo sintetico, al verbalizzatore.

4. I verbali sono inviati ai Consiglieri almeno due giorni prima della seduta in cui saranno sottoposti ad approvazione. Il verbale, salvo diversa e motivata disposizione, è letto ed approvato nella seduta ordinaria immediatamente successiva.

5. In sede di approvazione del verbale i Consiglieri possono prendere la parola per chiederne una rettifica che non implichi il riesame di merito delle proposte già approvate o respinte.

6. I verbali delle adunanze, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, sono conservati e tenuti a disposizione per eventuali consultazioni, unitamente ai relativi allegati.

7. Gli atti delle sedute sono pubblici; chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante può chiedere copia delle deliberazioni all'ufficio competente dell'Amministrazione. Gli originali dei verbali sono conservati a cura dell'ufficio di supporto al Comitato di Indirizzo.

8. Nel sito web istituzionale è prevista un'apposita sezione nella quale vengono resi pubblici, in forma elettronica, i testi delle delibere delle sedute del Comitato di Indirizzo. Non saranno pubblicate le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto, ma anche come portatore di qualità e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento è emanato con Delibera del Comitato di indirizzo con approvazione a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato di Indirizzo e pubblicato sul sito istituzionale, ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.